

243

**Ufficio Registro Generale**

Piazza Beccaria n. 01 - 47121 Forlì - Tel. 0543.717268  
ORARIO: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30  
**WWW.PROCURA-FORLI.GIUSTIZIA.IT**



**RICHIESTA DI PRELIEVO E/O COPIA DI FASCICOLO ARCHIVIATO**

**Al Sig. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI FORLÌ**

Il/La sottoscritto/a Avv. Gianluca Bernardini, delegato dal Prof. Avv. Tommaso Guerini

difensore di (Cognome e Nome) Simoni Luca

nato/a Rimini il 11/04/1962

residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

nel procedimento N. 3821 /2023

☒ Mod.21 ☐ Mod.21 bis ☐ Mod.44 ☐ Mod.45

TRIBUNALE DI FORLÌ GIP  
DEPOSITO IN CANCELLERIA  
ADD: 28 MAG 2025

**CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE:**

- ☒ a estrarre copia di: ☒ richiesta di archiviazione e decreto del GIP  
☐ tutti gli atti del fascicolo  
☐ altro: \_\_\_\_\_

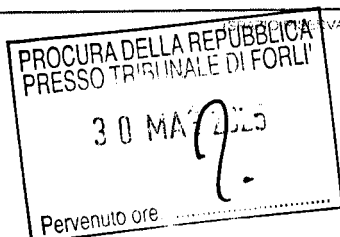
☐ a prendere visione di tutti gli atti del fascicolo

☒ che mi sia inviata la documentazione sopra richiesta alla seguente casella di posta elettronica: g.bernardini @ gsdadvocati.com

Forlì, 15/05/2025

(Firma) \_\_\_\_\_

Signed by: BERNARDINI GIANLUCA  
Issuer: Notarial CA Firma Qualificata  
Signing time: 15-05-2025 10:07 UTC +02



TRIBUNALE DI FORLÌ  
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

V° di autorizza \_\_\_\_\_

Forlì

28/5/25

10/2025

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
Dr.ssa Ilaria Rosati



**Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Forlì**

**RICHIESTA di ARCHIVIAZIONE  
- artt. 408, 411 c.p.p. -**

Al Giudice per le indagini preliminari  
presso il Tribunale di Forlì

**Il Pubblico Ministero**

visti gli atti del procedimento penale in epigrafe, iscritto nei confronti di:

**Stanzani Paola**, nata il 08/03/1952 a Zola Predosa (BO), residente in Bologna (BO), Via Del Pratello 2, domiciliato in Bologna (BO), Via Del Pratello 2, con domicilio di fatto in Bologna (BO), Via Del Pratello 2, difeso dall'avvocato di fiducia Annetta Massimiliano del foro di Firenze e dall'avvocato di fiducia Pagliai Massimiliano del foro di Firenze, sottoposto ad indagine per i reati previsti e puniti dai seguenti artt.: **CP art. 112 C1 N1 - CP art. 648 BIS - L del 2006 nr. 146 art. 3 - CP110** commesso dalla data 1/1/2005 alla data 5/6/2008 in Forlì

**Ghiotti Gilberto**, nato il 01/01/1952 a Rimini (RN), sottoposto ad indagine per i reati previsti e puniti dai seguenti artt.: **CP art. 112 C1 N1 - CP art. 648 BIS - L del 2006 nr. 146 art. 3 - CP110** commesso dalla data 1/1/2005 alla data 5/6/2008 in Forlì

**Ghini Gianluca**, nato il 02/08/1959 a Rimini (RN), sottoposto ad indagine per i reati previsti e puniti dai seguenti artt.: **CP art. 112 C1 N1 - CP art. 648 BIS - L del 2006 nr. 146 art. 3 - CP110** commesso dalla data 1/1/2005 alla data 5/6/2008 in Forlì

**Simoni Luca**, nato il 11/04/1962 a Bologna (BO), sottoposto ad indagine per i reati previsti e puniti dai seguenti artt.: **CP art. 112 C1 N1 - CP art. 648 BIS - L del 2006 nr. 146 art. 3 - CP110** commesso dalla data 1/1/2005 alla data 5/6/2008 in Forlì

persone offese:

**Banca D'Italia** (Istituto Di Credito)

TRIBUNALE DI FORLÌ GIP  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
ADD: 11 FEB 2025  
DA IL CANCELLIERE



**osserva**

Le indagini relative ai fatti-reato di cui ci si occupa sono state svolte nell'ambito del p.p. n. 1670/2008 R.G.N.R. Mod. 21.

Con ordinanza ex art. 491 c.p.p., emessa dal Tribunale di Forlì in data 14/12/2021, è stata dichiarata la nullità del decreto che disponeva il giudizio per indeterminatezza delle imputazioni, con la conseguente necessità per il Pubblico Ministero di provvedere alla riformulazione dei singoli capi nelle forme di legge.

Si è allora effettuata, nel contesto, una più attuale ricognizione generale delle originarie ipotesi di accusa, alla luce del tempo ormai decorso dalla data di consumazione degli illeciti e nell'ottica di meglio enucleare e specificare, con riferimento a ciascun indagato, le singole condotte penalmente rilevanti.

All'esito si è proceduto pertanto all'individuazione delle fattispecie di reato estinte per intervenuta prescrizione, nonché, con riferimento al delitto di riciclaggio, come aggravato dalla circostanza prevista dall'art. 3 della l. n. 146/2006 (oggi art. 61 bis c.p.) e dunque non estinto per prescrizione, delle posizioni più marginali, in relazione alle quali non apparivano sussistere elementi per sostenere l'accusa in giudizio (per l'analisi delle argomentazioni di dettaglio, oltre a quanto si dirà nel prosieguo, si rinvia alla richiesta di archiviazione già formulata, concernente anche le originarie ipotesi di illeciti amministrativi dipendenti da reato).

\*\*\*

Di conseguenza, è con riferimento alla sola ipotesi di riciclaggio, unico delitto oggi "superstite" in quanto non prescritto, originariamente attribuito agli odierni indagati, ciascuno in relazione al ruolo specificamente ricoperto nell'ambito della vicenda in esame, ed oggetto di separazione/stralcio dal procedimento originario, su cui occorre in questa sede concentrare l'attenzione.

Doverosa operazione preliminare appare però la riformulazione, nei termini più precisi possibile, in ossequio alle risultanze di indagine, del capo di imputazione sul quale, in ipotesi di prosecuzione del procedimento, dovrebbe fondarsi l'accusa in giudizio nei confronti di GHINI GianLuca, GHIOTTI Gilberto, SIMONI Luca, STANZANI Paola.

Necessariamente sull'imputazione come oggi riformulata, che di seguito si riporta, occorre confrontarsi nello specifico, onde valutare se, relativamente a ciascuna delle componenti costitutive dell'illecito (e dunque ad ogni singolo frammento dell'imputazione stessa), sussistano elementi di prova idonei a sostenere che in concreto ricorra tanto l'elemento oggettivo, quanto l'elemento soggettivo tipico del delitto di riciclaggio:

*Del delitto previsto e punito dagli artt. 61 bis, 110, 648 bis, commi 1 e 3, c.p., perché, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità, ossia:*

*- GHINI Gianluca, Direttore Generale e coordinatore di CARIFIN S.A.;*



- **GHIOTTI Gilberto**, Presidente del CdA della CRRSM dal 1994, delegato ad operare sul conto 4370.56 intestato alla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino (di seguito CRRSM) ed acceso presso la filiale di Forlì della Banca Monte Paschi di Siena s.p.a.;

- **SIMONI Luca**, Direttore Generale della CRRSM dal 2005, delegato ad operare sul conto 4370.56 intestato alla CRRSM ed acceso presso la filiale di Forlì della Banca Monte Paschi di Siena s.p.a.;

- **STANZANI Paola**, Consigliere del CdA della CRRSM dal 2005;

compivano operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di somme di denaro, per un totale di € 184.686.820,75, corrispondenti all'importo del controvalore di molteplici assegni – derivanti dalla consumazione di delitti di appropriazione indebita, di reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto ex artt. 2, 3, 4 e 8 D.Lgs. n. 74/2000 e del delitto di false comunicazioni sociali ai sensi dell'art. 2622 c.c., precedentemente commessi ad opera di terzi soggetti (di seguito meglio individuati) – posti all'incasso presso la CRRSM con stabile e ricorrente frequenza dai relativi responsabili, consentendo di fatto la monetizzazione dei rispettivi importi in banconote, con conseguente restituzione delle stesse ai responsabili dei reati presupposti.

Con condotte consistite nell'avallare – seppure a conoscenza, in virtù dei rispettivi oneri informativi ex art. 2381, comma 6, c.c., della tipologia di clientela in questione e delle rispettive fonti reddituali – e incentivare, omettendo di correggerne le anomalie in contrasto con le normative di settore dettate in materia di antiriciclaggio e di rapporti tra istituti di credito italiani e sammarinesi, il complesso sistema preordinato ad occultare l'origine degli assegni, benché in presenza di molteplici e concreti indici rivelatori della relativa provenienza illecita, quali, ad esempio, firme di traenza e di girata illeggibili, indicazione del beneficiario con nominativi di fantasia, molteplici girate effettuate con sigle anonime o vergate con la stessa grafia, – ostacolando la tracciabilità dei flussi e degli scambi del relativo controvalore, e a consentire la conversione e c.d. "ripulitura" del denaro all'esito delle non trasparenti operazioni interbancarie poste in essere.

Nella specie:

- i responsabili dei delitti presupposti consegnavano gli assegni bancari e/o circolari direttamente o per il tramite di terzi soggetti a CARIFIN SA;
- su mandato e nell'interesse della clientela, CARIFIN SA, una volta contabilizzato l'importo degli assegni versati, ne gestiva la negoziazione, previa apposizione della firma di girata da parte di GHINI Gianluca, presentandoli per l'incasso su conti accesi presso la CRRSM a nome della CARIFIN SA, ma riconducibili a ciascun cliente;
- gli assegni incassati da CRRSM venivano trasferiti per la lavorazione presso l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. – ICPBI (come all'epoca denominato) e la relativa provvista veniva bonificata sul conto corrente n. 4370/56, intestato alla CRRSM, acceso presso la Succursale di Forlì della Banca Monte Paschi di Siena (di seguito MPS) ed erroneamente classificato ai fini della normativa anti-riciclaggio;
- dal predetto conto, su richiesta della CRRSM (che comunicava a mezzo fax, la necessità di eseguire un prelevamento di contanti dal proprio c/c 4370/56, indicando, inoltre, la somma da prelevare ed il taglio delle banconote oggetto di prelevamento), le somme venivano



*prelevate mediante emissione di un assegno bancario (con traenza sul conto gestione intestato alla Banca MPS presso la Banca d'Italia) in cui veniva indicata, quale beneficiaria, la banca medesima;*

- *l'assegno bancario veniva di seguito consegnato dalla Banca Monte Paschi di Siena a corrieri della società di trasporto valori BATTISTOLLI C.S., i quali si recavano presso la Filiale di Forlì della Banca d'Italia per la relativa consegna, il conseguente ritiro del denaro ed il relativo trasporto in territorio sammarinese, in assenza delle dovute registrazioni nei registri ed archivi interni previste dalle normative antiriciclaggio, nonché di apposita denuncia alle Autorità di P.S.;*
- *all'esito di tale operazione, sul c/c intestato alla banca sammarinese presso la Banca MPS veniva addebitato un importo pari a quello del prelievo eseguito in Banca d'Italia (operazione falsamente rappresentata a livello contabile come bonifico anziché prelievo di contante).*

*Tale complesso sistema consentiva pertanto alla CRRSM di mettere a disposizione della CARIFIN SA le somme richieste.*

*Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera, nonché in Italia e nella Repubblica di San Marino.*

*In Forlì (FC), dal mese di gennaio 2004 al 5 giugno 2008*

Orbene, sulla base della ricostruzione fattuale di cui sopra, preme anzitutto evidenziare come di essenziale rilievo risulti verificare in concreto la sussistenza in capo agli odierni indagati dell'elemento psicologico tipicamente richiesto ai fini dell'integrazione della fattispecie di riciclaggio, sul piano della consapevolezza e della rappresentazione dell'oggetto del dolo stesso, dunque comprensivo dell'evento del reato e del complesso di tutti gli elementi oggettivi costitutivi della fattispecie criminosa, con peculiare riferimento *in primis* alla provenienza delittuosa delle somme di denaro.

Ciò, tenendo in debito conto le rispettive qualità ricoperte nell'ambito della vicenda in argomento, cui deve necessariamente riconnettersi ed essere tenuta in debita considerazione, anche in virtù delle condivisibili argomentazioni espresse nelle memorie difensive depositate in atti, l'effettiva assenza di poteri decisionali e gestionali potenzialmente in grado di incidere all'epoca sulle complesse dinamiche relative alle movimentazioni di denaro sopra delineate nella riportata ipotesi di imputazione.

Dunque, nonostante gli indagati ricoprissero posizioni apicali nell'ambito di CARIFIN S.A. o CRRSM, non pare possibile attribuire loro un'autonomia gestionale nell'ambito degli istituti finanziari e di credito coinvolti – tale, casomai, da consentire loro di divergere da consuetudini ormai saldamente consolidate nel tempo e di incidere, modificandoli, sui meccanismi inerenti alle movimentazioni di denaro tra istituti di credito sanmarinesi e nazionali (utilizzati di default per qualsiasi flusso di denaro esistente tra gli istituti di credito coinvolti – dunque non solo in relazione ai proventi delittuosi di cui si tratta, senza, peraltro, che fossero mai state in proposito rilevate per decenni anomalie di sorta dalle competenti Autorità di vigilanza).



Non pare ancora di più neppure possibile ritenere che per costoro fosse concretamente possibile rappresentarsi la provenienza delittuosa del denaro oggetto del reato.

La Suprema Corte, invero, ritiene in casi analoghi non sia sufficiente la "semplice possibilità" di rappresentazione della provenienza illecita del danaro, fissando al contrario il principio della rappresentazione di detta provenienza in termini di "concreta e seria possibilità".

Sul punto merita riportare il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 12433 del 26/11/2009 Ud. (dep. 30/03/2010), Rv. 246324 – 01, in materia di dolo nel delitto di ricettazione (con assunto che ben può applicarsi anche al caso di specie), secondo cui l'elemento psicologico del delitto in esame *"può invero essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto. (In motivazione, la Corte ha precisato che, rispetto alla ricettazione, il dolo eventuale è ravvisabile quando l'agente, rappresentandosi l'eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza)."*

Tale concreta possibilità è quindi obiettivamente da escludere in concreto, in assenza di elementi di prova che colleghino in qualche modo gli indagati alla *tipologia di clientela in questione ed alle rispettive fonti reddituali*.

Dagli atti di cui al fascicolo di indagine non è emerso alcun elemento da cui trarre con certezza l'assunto secondo cui gli odierni indagati abbiano mai intrattenuto all'epoca dei fatti rapporti diretti (e neppure indiretti) con gli autori dei delitti presupposti (per la maggior parte imprenditori italiani o stranieri), né, tanto più, abbiano potuto avere contezza delle vicende illecite da cui detti imprenditori avevano avuto modo di trarre i proventi illeciti in commento (gli assegni sovente venivano tra l'altro consegnati a CARIFIN S.A. da terzi soggetti, spesso neppure identificati, dunque non direttamente dagli autori dei delitti presupposto, difettando dunque alcun contatto tra gli investitori clienti dei due istituti sanmarinesi e gli odierni indagati).

Il riferimento di cui all'imputazione sopra formulata ai *"concreti indici rivelatori della relativa provenienza illecita, quali, ad esempio, firme di traenza e di girata illeggibili, indicazione del beneficiario con nominativi di fantasia, molteplici girate effettuate con sigle anonime o vergate con la stessa grafia"* concerne poi sostanzialmente elementi fattuali suscettibili di diverse interpretazioni (gli originali degli assegni non risultano peraltro essere mai stati acquisiti in atti, essendosi gli inquirenti basati esclusivamente sull'analisi di copie) ed inoltre pare doversi ragionevolmente escludere che gli odierni indagati, quantomeno GHIOTTI Gilberto, SIMONI Luca e STANZANI Paola, per l'appunto in considerazione dei rispettivi ruoli, abbiano avuto direttamente la disponibilità materiale dei titoli di credito in commento con la possibilità di visionarli e valutarne la genuinità e la provenienza.

L'inciso *"seppure a conoscenza, in virtù dei rispettivi oneri informativi ex art. 2381, comma 6, c.c., della tipologia di clientela in questione e delle rispettive fonti reddituali"*, di cui al sopra formulato capo di imputazione, la cui prova in concreto, lo si ribadisce, è



fondamentale per ritenere nello specifico integrata la fattispecie, non è pertanto in alcun modo dimostrato dalle risultanze delle indagini esperite.

D'altra parte, anche il sopra riportato richiamo agli oneri informativi di cui all'art. 2381, comma 6, c.c. non potrebbe ritenersi di per sé in concreto sufficiente a supportare e dimostrare il dolo richiesto ai fini dell'integrazione della fattispecie.

Recita invero la norma indicata: "Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società", con ciò prevedendo principalmente il dovere di attivarsi per reperire tutte le informazioni necessarie, ma al contempo non potendosi nel caso di specie escludere che gli indagati, in adesione a tale assunto, abbiano allora effettivamente espletato tali oneri.

Non vi è prova del fatto che gli indagati abbiano (o non abbiano) richiesto delucidazioni sull'esatta provenienza delle somme di denaro; non vi è prova del fatto che gli indagati siano stati (o non siano stati affatto) effettivamente posti nelle condizioni di ottenere informazioni pertinenti, esaustive, in sostanza idonee a renderli partecipi e consapevoli delle dinamiche poi emerse in seno all'esito dell'indagine e, per quello che qui interessa, del fatto che una parte delle somme così movimentate risultassero specificamente riconducibili a c.d. reati presupposti.

Il riferimento ai reati-presupposto, d'altronde, rinvia ai delitti originariamente descritti ai capi di imputazione di cui al p.p. n. 1670/08 R.G.N.R. Mod. 21 da 4A1 a 4A23 (deve escludersi la rilevanza dei presunti illeciti indicati dall'originario capo 4A24, la cui formulazione risulta generica ed indeterminata, riferendosi a presunti delitti commessi da soggetti non identificati, in luoghi e tempi non precisati, nonché determinanti proventi illeciti per importi non meglio chiariti dalle indagini). Trattasi, per quanto concerne i delitti meglio dettagliati nei richiamati capi di imputazione cui si fa rinvio, di vicende separatamente giudicate relative a delitti contro il patrimonio o violazioni in materia tributaria. Tuttavia, non pare emergere dagli atti prova certa della riconducibilità degli assegni versati agli importi illecitamente percepiti mediante la consumazione dei reati presupposti.

L'attenta lettura degli esiti dell'indagine, come compendiate nella richiesta di applicazione di misure cautelari formulata nei confronti degli indagati, consente di rilevare come anche le attività di intercettazione telefonica svolte abbiano riguardato fasi investigative che si collocano temporalmente in epoche successive (ossia dal mese di ottobre al mese di dicembre 2008) rispetto a quelle relative alla consegna dei titoli di credito in commento a CARIFIN S.A.. Periodi questi ultimi nei quali, dunque, la condotta degli odierni indagati non è stata oggetto di diretto monitoraggio da parte degli inquirenti, con la derivata impossibilità, ora per allora, di ricostruirne con certezza l'operato, sotto il profilo materiale e psicologico, secondo i principi dell'inferenza abduittiva.

In tal senso non risultano esaustive nemmeno le fonti dichiarative acquisite in atti.

Peraltro, le risultanze dell'attività di captazione effettuata consentivano agli inquirenti di appurare l'esistenza di contatti ed incontri intervenuti tra GHINI GianLuca ed imprenditori vari – circostanza peraltro normale stante l'attività professionale svolta dal GHINI stesso – senza tuttavia che emergessero chiari elementi riconducibili ai profili di illiceità delle



operazioni in esame (si allega in atti prospetto di sintesi dei progressivi più rilevanti, compresa una sintesi del contenuto delle conversazioni intercettate).

La stessa Corte di Cassazione, Sez. II, pronunciatisi sul caso che ci occupa con sentenza n. 2149/08 (in ordine al sequestro preventivo disposto nei confronti di GHIOTTI Gilberto), aveva peraltro escluso la sussistenza del *fumus* del delitto di riciclaggio proprio alla luce del peculiare contesto normativo e istituzionale in esame, nel cui ambito aveva operato la CRRSM.

Ciò detto, si sottolinea come non sia possibile sostenere genericamente che il dolo possa nel caso di specie presumersi in via approssimativa sulla base delle specifiche qualificazioni professionali degli indagati.

Come *ut supra* anticipato, nonché specificamente rilevato dalle difese degli indagati GHIOTTI, GHINI e SIMONI nelle memorie da ultimo depositate in atti e da tutti gli odierni indagati dichiarato in sede di interrogatorio, costoro erano in concreto sprovvisti di quei poteri gestionali invece propri del Presidente di CARIFIN S.A., nonché Amministratore Delegato di CRRSM (nei cui confronti si è separatamente proceduto). Si occupavano, in quanto e ove abilitati, di operazioni bancarie routinarie di incasso degli assegni mediante girata (operazioni che, come hanno riguardato gli assegni di provenienza illecita in commento, hanno riguardato anche più che molteplici movimentazioni originate da proventi leciti), e, come delegati ad operare sul conto, di richiesta di prelievo delle somme da trasferire. Sostanzialmente rivestendo ruoli certamente qualificati, ma nella sostanza operativi ed esecutivi di direttive ed istruzioni da altri impartite.

Né, infine, risulterebbe corretto ascrivere agli indagati il reato di riciclaggio, confondendone l'elemento soggettivo tipico del dolo con una fattispecie colposa, ragionando erroneamente in termini di configurabilità del reato in capo a chi "si sarebbe dovuto/potuto domandare" da dove effettivamente provenissero le somme di denaro oggetto di c.d. "ripulitura".

Tale sostanziale "colpevole inerzia" non può invero rilevare nel caso di specie:

- i rapporti di conto corrente relativi a soggetti residenti nella Repubblica di San Marino accessi all'epoca dei fatti presso la CRRSM erano quasi 16.000 (dunque numerosissimi ed, ovviamente, non tutti da ricomprendere nell'alveo delle anomale movimentazioni di cui si discute, che, secondo quanto emerso nel corso delle indagini, costituivano soltanto il 20% circa dell'attività svolta da CRRSM);
- d'altra parte, l'approvvigionamento di liquidità in Italia da parte della Repubblica di San Marino corrispondeva, più che ad una consuetudine, ad una necessità, non avendo la Repubblica di San Marino una moneta propria, con la conseguenza che tali movimentazioni, seppure cospicue, potessero apparire del tutto normali in assenza di ulteriori specifiche informazioni tali da destarne un sospetto di illiceità;
- prima dell'indagine *de qua* non vi erano stati, come anticipato, rilievi di sorta da parte di autorità valutarie o di vigilanza in ordine ad irregolarità o anomalie nelle procedure adottate. Ciò in un'epoca in cui, peraltro, non risultavano ancora neppure previsti obblighi di dichiarazioni doganali in caso di transito di valori mobiliari da Paesi extra UE verso l'Italia (sotto questi profili senza dubbio l'indagine condotta ha



costituito un rilevatissimo fondamento ed impulso per la correzione di tali anomalie di sistema).

Tali esposte considerazioni, ove lette alla luce del nuovo criterio di giudizio ancorato alla "ragionevole previsione di condanna" di cui all'art. 408 c.p.p., stante il difetto di prova relativa all'elemento soggettivo, inducono a ritenere gli elementi acquisiti nel corso delle indagini nei confronti degli indagati inidonei, all'esito delle indagini espletate e considerate nel loro complesso, a ritenere fondata la notizia di reato.

Deve pertanto richiedersi l'archiviazione del presente procedimento penale perché il fatto non costituisce reato.

**P.Q.M.**

Visti gli art. 408, 411 c.p.p.

chiede di disporre l'archiviazione del procedimento in epigrafe e la restituzione degli atti al proprio ufficio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti, gli avvisi, le comunicazioni e le notifiche di competenza.

**Il Pubblico Ministero**  
**dott. Federica Messina**

Documenti allegati:  
In allegato tutti gli atti presenti nel fascicolo

Provvedimento firmato digitalmente ai sensi del D. lgs 82/2005 da .

In data 03/01/2025.

Firmato digitalmente da MESSINA FEDERICA  
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'  
il 03 / 01 / 2025 alle 08:43:41

Si trasmette al Sig. Procuratore  
per il visto.

31.1.2025

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Dott.ssa Federica Messina - Sost.

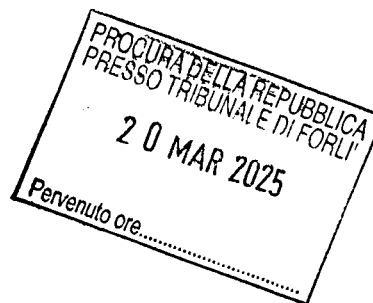
- 7 GEN 2025

Il Procuratore della Repubblica  
Dott. Enrico Luigi Tito Cleri



**Tribunale di Forlì**  
**Ufficio del Giudice per le indagini preliminari**

**DECRETO DI ARCHIVIAZIONE**  
**- artt. 408 ss. c.p.p. -**



**Il Giudice per le Indagini Preliminari**

visti gli atti del procedimento penale in epigrafe, iscritto nei confronti di:

**Stanzani Paola**, nata il 08/03/1952 a Zola Predosa (BO), residente in Bologna (BO), Via Del Pratello 2 , domiciliato in Bologna (BO), Via Del Pratello 2, con domicilio di fatto in Bologna (BO), Via Del Pratello 2, difeso dall'avvocato di fiducia Annetta Massimiliano del foro di Firenze e dall'avvocato di fiducia Pagliai Massimiliano del foro di Firenze, sottoposto ad indagine per i reati previsti e puniti dai seguenti artt.: **CP art. 112 C1 N1 - CP art. 648 BIS - L del 2006 nr. 146 art. 3 - CP110** commesso dalla data 1/1/2005 alla data 5/6/2008 in Forlì

**Ghiotti Gilberto**, nato il 01/01/1952 a Rimini (RN) , sottoposto ad indagine per i reati previsti e puniti dai seguenti artt.: **CP art. 112 C1 N1 - CP art. 648 BIS - L del 2006 nr. 146 art. 3 - CP110** commesso dalla data 1/1/2005 alla data 5/6/2008 in Forlì

**Ghini Gianluca**, nato il 02/08/1959 a Rimini (RN) , sottoposto ad indagine per i reati previsti e puniti dai seguenti artt.: **CP art. 112 C1 N1 - CP art. 648 BIS - L del 2006 nr. 146 art. 3 - CP110** commesso dalla data 1/1/2005 alla data 5/6/2008 in Forlì

**Simoni Luca**, nato il 11/04/1962 a Bologna (BO) , sottoposto ad indagine per i reati previsti e puniti dai seguenti artt.: **CP art. 112 C1 N1 - CP art. 648 BIS - L del 2006 nr. 146 art. 3 - CP110** commesso dalla data 1/1/2005 alla data 5/6/2008 in Forlì

persone offese:

**Banca D'Italia** (Istituto Di Credito), elettivamente domiciliato presso l'avv. Sforza Flavia del foro di Roma, difeso dall'avvocato di fiducia Sforza Flavia del foro di Roma



esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal P.M.

**osserva**

Preliminarmente occorre ricordare che le indagini relative ai fatti-reato di cui al presente procedimento si sono sviluppate nell'ambito del p.p. n. 1670/2008 R.G.N.R. Mod. 21.

Il Tribunale di Forlì, con ordinanza ex art. 491 c.p.p., emessa in data 14/12/2021, dichiarava la nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza delle imputazioni. Con richiesta del 10.10.2023, il Pubblico Ministero, all'esito della ricognizione delle ipotesi delittuose ascritte ad alcuni degli indagati, avanzava richiesta di archiviazione poi accolta dal Gip che emetteva decreto di archiviazione in data 16.10.2023 motivato dall'intervenuta prescrizione dei reati (ad eccezione dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 648 bis c.p.- ex capo 4 della rubrica) e dall'insussistenza dell'elemento psicologico del reato quanto alle ipotesi di riciclaggio come aggravato dalla circostanza prevista dall'art. 3 della l. n. 146/2006 (oggi art. 61 bis c.p.).

Tanto chiarito, il Pubblico Ministero ha proceduto, nel presente procedimento, alla riformulazione del capo di imputazione nei confronti di GHINI GianLuca, GHIOTTI Gilberto, SIMONI Luca, STANZANI Paola, nei termini che seguono:

***Del delitto previsto e punito dagli artt. 61 bis, 110, 648 bis, commi 1 e 3, c.p., perché, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità, ossia:***

- GHINI Gianluca, Direttore Generale e coordinatore di CARIFIN S.A.
- GHIOTTI Gilberto, Presidente del CdA della CRRSM dal 1994, delegato ad operare sul conto 4370.56 intestato alla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino (di seguito CRRSM) ed acceso presso la filiale di Forlì della Banca Monte Paschi di Siena s.p.a.; - SIMONI Luca, Direttore Generale della CRRSM dal 2005, delegato ad operare sul conto 4370.56 intestato alla CRRSM ed acceso presso la filiale di Forlì della Banca Monte Paschi di Siena s.p.a.;
- STANZANI Paola, Consigliere del CdA della CRRSM dal 2005; compivano operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di somme di denaro, per un totale di € 184.686.820,75, corrispondenti all'importo del controvalore di molteplici assegni – derivanti dalla consumazione di delitti di appropriazione indebita, di reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto ex artt. 2, 3, 4 e 8 D.Lgs. n. 74/2000 e del delitto di false comunicazioni sociali ai sensi dell'art. 2622 c.c., precedentemente commessi ad opera di terzi soggetti (di seguito meglio individuati) – posti all'incasso presso la CRRSM con stabile e ricorrente frequenza dai relativi responsabili, consentendo di fatto la monetizzazione dei rispettivi importi in banconote, con conseguente restituzione delle stesse ai responsabili dei reati presupposti. Con condotte consistite nell'avallare – seppure a conoscenza, in virtù dei rispettivi oneri informativi ex art. 2381, comma 6, c.c., della tipologia di clientela in questione e delle rispettive fonti reddituali – e incentivare, omettendo di correggerne le anomalie in contrasto con le normative di settore dettate in materia di antiriciclaggio e di rapporti tra istituti di credito italiani e sammarinesi, il



*complesso sistema preordinato ad occultare l'origine degli assegni, benché in presenza di molteplici e concreti indici rivelatori della relativa provenienza illecita, quali, ad esempio, firme di traenza e di girata illeggibili, indicazione del beneficiario con nominativi di fantasia, molteplici girate effettuate con sigle anonime o vergate con la stessa grafia, – ostacolando la tracciabilità dei flussi e degli scambi del relativo controvalore, e a consentire la conversione e c.d. "ripulitura" del denaro all'esito delle non trasparenti operazioni interbancarie poste in essere.*

*Nella specie: - i responsabili dei delitti presupposti consegnavano gli assegni bancari e/o circolari direttamente o per il tramite di terzi soggetti a CARIFIN SA; - su mandato e nell'interesse della clientela, CARIFIN SA, una volta contabilizzato l'importo degli assegni versati, ne gestiva la negoziazione, previa apposizione della firma di girata da parte di GHINI Gianluca, presentandoli per l'incasso su conti accesi presso la CRRSM a nome della CARIFIN SA, ma riconducibili a ciascun cliente; - gli assegni incassati da CRRSM venivano trasferiti per la lavorazione presso l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. – ICPBI (come all'epoca denominato) e la relativa provvista veniva bonificata sul conto corrente n. 4370/56, intestato alla CRRSM, acceso presso la Succursale di Forlì della Banca Monte Paschi di Siena (di seguito MPS) ed erroneamente classificato ai fini della normativa anti-riciclaggio; - dal predetto conto, su richiesta della CRRSM (che comunicava a mezzo fax, la necessità di eseguire un prelevamento di contanti dal proprio c/c 4370/56, indicando, inoltre, la somma da prelevare ed il taglio delle banconote oggetto di prelevamento), le somme venivano prelevate mediante emissione di un assegno bancario (con traenza sul conto gestione intestato alla Banca MPS presso la Banca d'Italia) in cui veniva indicata, quale beneficiaria, la banca medesima; - l'assegno bancario veniva di seguito consegnato dalla Banca Monte Paschi di Siena a corrieri della società di trasporto valori BATTISTOLLI C.S., i quali si recavano presso la Filiale di Forlì della Banca d'Italia per la relativa consegna, il conseguente ritiro del denaro ed il relativo trasporto in territorio sammarinese, in assenza delle dovute registrazioni nei registri ed archivi interni previste dalle normative antiriciclaggio, nonché di apposita denuncia alle Autorità di P.S.; - all'esito di tale operazione, sul c/c intestato alla banca sammarinese presso la Banca MPS veniva addebitato un importo pari a quello del prelievo eseguito in Banca d'Italia (operazione falsamente rappresentata a livello contabile come bonifico anziché prelievo di contante). Tale complesso sistema consentiva pertanto alla CRRSM di mettere a disposizione della CARIFIN SA le somme richieste. Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera, nonché in Italia e nella Repubblica di San Marino.*

*In Forlì (FC), dal mese di gennaio 2004 al 5 giugno 2008.*

Come condivisibilmente affermato dal Pubblico Ministero, anche sulla scorta delle argomentazioni a sostegno delle memorie difensive in atti, nonostante gli indagati ricoprissero posizioni apicali nell'ambito di CARIFIN S.A. o CRRSM, non è possibile riconoscere agli stessi un'autonomia gestionale nell'ambito degli istituti finanziari e di credito coinvolti di natura tale 'da consentire loro di divergere da consuetudini ormai



*saldamente consolidatesi nel tempo e di incidere, modificandoli, sui meccanismi inerenti alle movimentazioni di denaro tra istituti di credito sanmarinesi e nazionali (utilizzati di default per qualsiasi flusso di denaro esistente tra gli istituti di credito coinvolti – dunque non solo in relazione ai proventi delittuosi di cui si tratta, senza, peraltro, che fossero mai state in proposito rilevate per decenni anomalie di sorta dalle competenti Autorità di vigilanza)'.*

Né d'altra parte pare sostenibile ipotizzare che gli stessi avessero una qualche consapevolezza circa la natura delittuosa del denaro, consapevolezza che, come affermato dalla Suprema Corte non deve arrestarsi ad una semplice possibilità di rappresentazione ma, al contrario, radicare *una concreta e seria possibilità di rappresentazione* (cfr. Sez. U, Sentenza n. 12433 del 26/11/2009 Ud. (dep. 30/03/2010), Rv. 246324 – 01).

Del resto, non vi è in atti alcun elemento che consenta di desumere con certezza che gli indagati abbiano intrattenuto all'epoca dei fatti rapporti diretti (e neppure indiretti) con gli autori dei delitti presupposti (per la maggior parte imprenditori italiani o stranieri), né, tanto più, che abbiano potuto avere contezza delle vicende illecite da cui detti imprenditori traevano i proventi delittuosi di cui si discorre. Deve all'evidenza escludersi che gli indagati, poi, abbiano avuto la disponibilità materiale dei titoli di credito in parola con la conseguente possibilità di visionarli e così valutarne la genuinità e la provenienza.

Del pari non emerge con sufficiente certezza che gli stessi non abbiano adempiuto agli obblighi informativi di cui all'art. 2381 co. 6 c.c.

L'attività di captazione tecnica, dipanatasi dal mese di ottobre al mese di dicembre del 2008 ha poi ad oggetto periodi temporalmente successivi rispetto a quelli oggetto di consegna dei titoli di credito a CARIFIN S.A.. Quanto alle conversazioni tra GHINI GianLuca ed alcuni imprenditori, il loro contenuto non ha permesso di accertare la sussistenza di profili di illecità.

Infine, come argomentato dal Pubblico Ministero risulterebbe non corretto ascrivere agli indagati il reato di riciclaggio, facendo degradare il dolo a colpa con conseguente affermazione di responsabilità in capo a chi *"si sarebbe dovuto/potuto chiedere"* da dove effettivamente provenissero le somme di denaro oggetto di c.d. "ripulitura".

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna quanto alla sussistenza del dolo.

Come da conforme e condivisibile richiesta del P.M. deve essere, pertanto, disposta l'archiviazione del presente procedimento penale.

#### **P.Q.M.**

Visti                    gli                    artt.                    408,                    411                    c.p.p.  
dispone l'archiviazione del procedimento perché gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.



Ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.

Autorizza il rilascio di copie o certificati agli indagati, denunciati, persone offese o loro difensori, regolarmente nominati, che ne facciano richiesta.

**Il Giudice per le Indagini Preliminari**  
**dott.ssa Ilaria Rosati**



ROSATI  
ILARIA

18/03/2025  
14:50